

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**  
**CONTENENTE**  
**PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL**  
**RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**  
**(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**  
**EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**  
**Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC**  
**(documento del 22 maggio 2020)**

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

**A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

1

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella*

*prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di*

*difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;*
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI**

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

### **2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.**

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito.

## **3. MONITORAGGIO PERIODICO.**

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.**

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La società FarmaciaTerni S.r.l. Unipersonale è una società controllata al 100% dal Comune di Terni ed ha come oggetto sociale la gestione di farmacie comunali di cui è titolare lo stesso Comune di Terni.

La società è stata istituita in data 27/04/2016 per trasformazione della precedente Azienda Speciale, denominata Afm – Azienda Speciale.

## **2. LA COMPAGINE SOCIALE.**

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

Comune di Terni quale socio unico detiene la quota del 100%, capitale versato euro 323.658,71.

## **3. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo è costituito da amministratore unico.

L'esercizio 2019 si è caratterizzato dall'alternarsi di tre amministratori:

- il primo periodo dal 01/01/2019 al 12/02/2019 il Dott. Fausto Sciamanna;
- il secondo periodo dal 13/02/2019 al 26/12/2019 il Dott. Federico Ricci;
- con delibera assembleare in data 27/12/2019 è stato nominato Amministratore Unico il Dott. Mauro Scarpellini, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, in base all'incarico di scopo per il quale è stato nominato.

## **4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.**

L'organo di controllo attualmente in carica è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 13/02/2019 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021.

Dott. Leandro Campana - Presidente

Dott.ssa Caterina Brescia – Sindaco effettivo

Dott. Edoardo Giuli – Sindaco effettivo

La revisione è affidata al Collegio Sindacale.

## **5. IL PERSONALE.**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente:

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE	
Dirigenti	1
Quadri Direttori di farmacia	7
Quadri amministrativi	1
Farmacisti collaboratori	21
Infermieri	3
Commessi/Ausiliari	12
Impiegati amministrativi	4
Somministrati:	
Farmacisti collaboratori	6
Impiegati amministrativi	1
TOTALE	56

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

### 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

#### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2019	2018	2017
<b>Stato patrimoniale</b>			
<b>Margini</b>			
Margine di tesoreria	-595.968	-1.803.019	-1.421.411
Margine di struttura	-203.721	-1.195.725	-736.511
<b>Indici</b>			
Indice di liquidità	0,79	0,56	0,71
Indice di copertura delle immobilizzazioni	0,75	-0,32	0,26
Indipendenza finanziaria	0,14	-0,06	0,04
<b>Conto economico</b>			
<b>Margini</b>			
Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)	515.408	-152.857	269.908
Risultato Operativo (EBIT)	382.821	-459.488	107.425
<b>Indici</b>			
Return on sales (ROS)	3,55%	-4,26%	-2,59%
<b>ALTRI INDICATORI</b>			
Rapporto tra PFN e EBITDA (*)	-0,69	n.s.	3,66

La seguente tabella evidenzia l'indicatore per l'analisi prospettica:

Indicatori prospettici	2020	2021	2022
Margine operativo lordo (MOL o EBITDA)	400	575	900
Risultato Operativo (EBIT)	249	441	756

Gli indicatori utilizzati per l'analisi prospettica sono stati valutati in coerenza al piano industriale presentato ed approvato da parte dell'assemblea in data 28/06/2019.

### 6.1.2. Valutazione dei risultati.

Alla luce delle azioni intraprese nel corso dell'esercizio 2019 e nei primi mesi dell'esercizio 2020, anche in risposta al mutato scenario globale a seguito dalla pandemia COVID-19, i risultati raggiunti dimostrano la bontà delle azioni svolte nel 2019 e soprattutto nel periodo di pandemia nel 2020 prima di approvazione del bilancio 2019 che hanno ridato competitività e profittabilità alla FarmaciaTerni S.r.l.

### 6.1.3. Specificità di lettura e valutazione

La lettura degli indici, dei margini e degli indicatori di Farmacia Terni s.r.l. non rivela tutti gli aspetti e i risultati positivi che la gestione della Società produce. La logica della "farmacia sociale" porta ad estendere servizi, prestazioni di assistenza e consulenza a favore dei cittadini e a migliorare il benessere sociale. In questo ambito rientrano atti e azioni che non trovano analogia nella gestione delle farmacie private e non trovano spazio in alcuno dei documenti dell'O.I.C., ma esistono. Si possono esemplificare le convenzioni con associazioni di cittadini affetti dalla stessa patologia o promozioni mirate alla prevenzione da patologie in un determinato periodo dell'anno o le consulenze rese nell'ambito del servizio infermieristico e il controllo di aderenza alle terapie del comportamento dei singoli o le prestazioni e le consulenze gratuite rese in piazza ai cittadini in occasione di eventi cittadini e altro ancora.

Gli atti e le azioni comportano un bilancio costi-benefici che apporta sempre, infine, un utile alla Società, utile non speculativo, ma il numero di un indice o di un indicatore non lo esprime quantitativamente né per la qualità sociale che possiede e non premia la serietà della gestione aziendale che, al contrario, rispetta non burocraticamente gli impegni assunti nel contratto di servizio col Comune di Terni.

## 7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che **il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.**

L'esclusione non si limita al periodo di dodici mesi.

La logica della previsione di esclusione del rischio sulla continuità aziendale almeno per i successivi dodici mesi che ha presieduto la scrittura dell'OIC 11 potrebbe essere ragionevolmente letta e interpretata nel significato sostanziale alla luce della periodicità annuale dei bilanci societari, nel senso che dopo dodici mesi, in caso di necessità, un intervento di apporto di capitale e di altri correttivi commerciali e organizzativi potrebbe correggere una sintomatologia aziendale precritica.

Questa lettura non è sufficiente per l'impresa le cui quote sono al 100% del Comune. Infatti una sintomatologia precritica sulla continuità aziendale non sarebbe affrontabile immediatamente con provvedimenti di, per esempio, aumento di capitale. La fattispecie è inserita all'interno di un complesso legislativo europeo e specifico per gli enti locali che incontrerebbe rallentamenti e verifiche di compatibilità normativa e finanziaria di notevole impegno per poter essere risolta tempestivamente. Dunque, oltre gli indici, i margini e gli indicatori per la Società Farmacia Terni a r.l. - così come dovrebbe essere auspicato per le Società analoghe cosiddette *in house* - è opportuno riferire in questo documento se la prospettazione economica e finanziaria oltre i dodici mesi e almeno fino ad un tempo di un paio di anni sia da considerare ragionevolmente priva di rischi. Quella della Società Farmacia Terni a r.l. è priva di rischi. Questa affermazione considera la condizione presente e attesa al momento della presente relazione; fatti o eventi straordinari non previsti né prevedibili oggi potrebbero avere influenza, come logica implicitamente suggerisce. La prospettazione a tempi più lunghi non compete a questo organo amministrativo, prossimo alla scadenza e, quindi, esso non commenta titoli di argomenti come il futuro piano di zonizzazione delle farmacie e l'entità del corrispettivo di servizio previsto nel rivedibile contratto col Comune che competono ad altri organi e momenti di attenzione.

## C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

*“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

In base al co. 5:

*“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato:  - le procedure di legge per l'acquisto di beni, servizi e lavori. Il relativo regolamento è in corso di attuazione. - adotta le procedure di legge per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza, il reclutamento e le progressioni del personale.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di ufficio di controllo interno. Il controllo viene svolto direttamente dal Dirigente coadiuvato dall'ufficio amministrativo.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha incaricato un ufficio legale specializzato per aggiornare: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012. La nuova stesura sarà deliberata entro poche settimane.	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Terni, 22 maggio 2020

L'Amministratore unico  
Mauro Scarpellini